

*Ministero dell'Interno***DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: 229° Corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato.
Periodo di applicazione pratica: **24 giugno 2025 – 17 ottobre 2025.****All.ti 3**

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL' ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE»	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL' ISPETTORATO ASSISTENZA ATTIVITA' SPORTIVE E DI SUPPORTO LOGISTICO AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL' UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA CIBERNETICA	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ISPettorato delle Scuole della Polizia di Stato

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO – LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI E INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE S.I.S.C.O.	<u>LORO SEDI</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

e,p.c.

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA – DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA CON FUNZIONI VICARIE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA – DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	
- Ufficio I Analisi, coordinamento e documentazione	<u>ROMA</u>
- Ufficio II Affari generali e personale	<u>ROMA</u>
- Ufficio III Ordine e sicurezza pubblica	<u>ROMA</u>
- Ufficio IV Comunicazione istituzionale	<u>ROMA</u>
- Ufficio V Relazioni sindacali della Polizia di Stato	<u>ROMA</u>
- Ufficio VI Sicurezza dati della Polizia di Stato	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA SCIENTIFICA E LA SICUREZZA CIBERNETICA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Il 229° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, della durata complessiva di dieci mesi, è iniziato lo scorso 18 dicembre 2024 presso le Scuole allievi agenti di Alessandria, Peschiera del Garda, Piacenza e Trieste, con la seguente articolazione:

❖ **dal 18 dicembre 2024 al 23 giugno 2025:**

fase di formazione finalizzata alla nomina ad agente in prova e al completamento delle attività addestrative.

In data **18 giugno 2025** gli allievi agenti, nei cui confronti è stato espresso il giudizio di idoneità al servizio di polizia, **sono nominati agenti in prova**, con conseguente attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria. Gli stessi presteranno Giuramento di Fedeltà alla Repubblica, secondo la formula di cui all'articolo 2, d.P.R. 253/2001¹, il 20 giugno 2025, con cerimonie celebrate nelle rispettive scuole completando le attività formative sino al 23 giugno 2025².

❖ **dal 24 giugno 2025 al 17 ottobre 2025:**

fase di applicazione pratica di quattro mesi³ presso gli uffici e reparti di assegnazione. Al termine di tale periodo, che per espressa previsione normativa è a tutti gli effetti parte del corso di formazione, gli agenti in prova saranno immessi in ruolo. Ciò fatti salvi i casi di "relazione non favorevole", per cui si rinvia a quanto indicato nel successivo paragrafo 4.

In relazione alla valenza formativa riconosciuta alla fase di applicazione pratica, si ritiene opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

1. RIFERIMENTI GENERALI.

Per una più agevole consultazione, si allega una tabella nella quale sono riepilogate le norme di riferimento e lo specifico articolo del decreto istitutivo del corso (art. 14)⁴ rubricato "*Periodo di applicazione pratica*" (**all.ti 1 e 2**).

Sul punto si ritiene di evidenziare che gli agenti in prova sono destinatari di tutte le disposizioni previste per il personale in ruolo. Infatti, la condizione giuridica rivestita differisce da quella del dipendente in ruolo per il solo fatto che per gli agenti in prova il rapporto d'impiego si risolve in caso di mancato superamento del periodo di prova che, nel caso di specie, coincide con il periodo di applicazione pratica.

¹ Il decreto legislativo 172/2019, articolo 3, c. 1, lett. c) ha modificato l'articolo 6-bis c.4, d.P.R. 335/1982 prevedendo la celebrazione del giuramento prima dell'avvio ai reparti di assegnazione.

² Nella giornata del 23 giugno gli agenti in prova fruiranno di un giorno di recupero riposo.

³ tenuto conto del periodo di permanenza alla Scuola per il completamento delle attività formative.

⁴ Decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza prot.nr. 31458 del 9.12.2024.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

2. IMPIEGO DEGLI AGENTI IN PROVA.

Il periodo di applicazione pratica è indirizzato all'espletamento delle attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato, nell'ottica di finalizzare una parte del corso di formazione al consolidamento delle conoscenze e competenze acquisite, attraverso l'impiego operativo.

Per centrare al meglio tale obiettivo, sarebbe auspicabile, fatte salve le specificità e le peculiari esigenze di ciascun ufficio/reparto, disporre un impiego diversificato degli agenti in prova che coinvolga più ambiti di attività, senza tralasciare le pregresse conoscenze e competenze. Ciò premesso, le SS.LL. vorranno disporre che venga prestata la massima attenzione nell'organizzazione dei servizi di istituto affinché gli agenti in prova non operino mai isolati, ma siano costantemente affiancati da personale già in ruolo che, in ragione dell'esperienza di servizio e delle qualità personali e professionali, possa trasferire ai neo-agenti in prova tutti quegli strumenti utili per il corretto assolvimento dei compiti di istituto.

A tale riguardo e per consentire alle SS.LL. di disporre di adeguati elementi conoscitivi sulle singole posizioni, le Direzioni delle scuole provvederanno, senza ritardo, alla trasmissione dei fascicoli personali degli agenti in prova e, nell'immediato, ad ogni comunicazione utile con particolare riguardo alle abilitazioni conseguite durante il corso e al giudizio di idoneità al servizio di polizia espresso, ferme restando le ordinarie comunicazioni connesse alla gestione amministrativa.

3. ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE.

Come prima accennato, il periodo di applicazione pratica rappresenta una fase formativa cui lo stesso legislatore attribuisce particolare valenza.

Lo specifico articolo di riferimento, infatti, condiziona espressamente l'immissione in ruolo dell'agente in prova al superamento di tale fase in presenza di una "relazione favorevole" da parte del dirigente dell'ufficio/reparto di assegnazione; in caso contrario, dall'espressione di un giudizio sfavorevole discende la possibilità, e per una sola volta, di ripetizione del periodo di prova (*rectius* applicazione pratica).

In ragione di quanto sopra, le SS.LL. vorranno individuare un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato al quale affidare formalmente il compito di curare lo svolgimento del periodo di applicazione pratica. Tenuto conto delle diversificate realtà operative ed organizzative delle articolazioni territoriali dell'Amministrazione il funzionario designato dovrà avvalersi della collaborazione di dipendenti⁵ con il compito di porre in essere la quotidiana attività di osservazione, in ragione degli ambiti di attività cui i neo-agenti sono assegnati, per la quale dovranno essere opportunamente indirizzati.

⁵ Da ricercare preferibilmente tra gli appartenenti al ruolo degli ispettori, ovvero dei sovrintendenti in ragione dell'organizzazione del settore di impiego e in caso di assenza in organico dei primi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Le relative risultanze andranno dagli stessi documentate e rappresentate con cadenza periodica, almeno quindicinale, al funzionario responsabile dell'attività in argomento, fatte salve le situazioni per le quali sussiste, ordinariamente, l'obbligo di riferire, con tempestività ed immediatezza, perché di rilievo sotto il profilo disciplinare o meritevoli di valutazione positiva per i comportamenti evidenziati.

I predetti dipendenti saranno individuati, in particolare, tra coloro che si caratterizzano per un'adeguata esperienza e competenza e che vantino riconosciute qualità professionali, personali, morali e di carattere, ritenute imprescindibili per "trasferire" ai futuri agenti della Polizia di Stato, nei diversi contesti operativi, il giusto e corretto modello di comportamento.

Nella sua precipua attività, il funzionario è chiamato a parteciparvi con costanza e assiduità, realizzando anche un continuo scambio informativo con tutte le figure coinvolte, al fine di acquisire ogni elemento informativo che, pur non risultando rilevante sotto il profilo premiale o disciplinare, appaia tuttavia suscettibile di ogni opportuna considerazione e approfondimento.

Al riguardo si ritiene che il funzionario possa utilmente trarre elementi di valutazione dei neo assegnati anche da eventuali colloqui con gli stessi, proprio nell'ottica di assicurare che nel contesto operativo - ancorché formativo - l'agente in prova sia "affiancato" da figure di riferimento che dispongano degli strumenti adeguati a "rintracciare" e far emergere eventuali aspetti di criticità.

Tali azioni andranno attuate fin dai primi giorni del periodo di applicazione pratica, allo scopo di addivenire ad un più efficace orientamento delle condotte operative e relazionali degli agenti in prova, coltivando nei medesimi l'introduzione dei valori dell'Amministrazione, attraverso la puntuale sollecitazione di comportamenti improntati sempre al senso dell'onore, del dovere, della disciplina e allo spirito di servizio.

Nello svolgimento dell'attività in argomento, di particolare rilievo risulta l'attenzione a condotte, atteggiamenti e segnali comportamentali che, non in linea con le prescrizioni del "Regolamento di servizio", siano rilevanti sotto il profilo disciplinare ovvero presentino aspetti che possano inficiare l'idoneità al servizio di polizia; ciò anche in relazione alla correttezza dei comportamenti e rapporti interpersonali, ivi compresi quelli afferenti alla sfera privata.

La documentazione, acquisita agli atti e a disposizione dei Dirigenti degli uffici e reparti di assegnazione, costituirà l'imprescindibile bacino di elementi valutativi, necessari per poter esprimere il giudizio "favorevole" o "non favorevole" con la relazione prevista al termine del periodo di applicazione pratica.

Si ribadisce, infine, che fermo restando il precipuo compito affidato ai funzionari/dirigenti degli uffici e reparti, è indispensabile che le SS.LL. pongano in essere tutte le iniziative ritenute utili a sensibilizzare tutto il personale dipendente alla consapevolezza che è dovere di tutti gli appartenenti all'Amministrazione, nel rispetto dei diversificati livelli di responsabilità, fornire il proprio contributo alla formazione dei futuri agenti, anche sotto il profilo del senso di responsabilità, della conoscenza delle attribuzioni, dell'impegno e dell'affidabilità in servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

Con questa finalità, i Direttori delle scuole che hanno curato la formazione nella prima parte del corso, continueranno a svolgere il proprio compito nell'essere costantemente a disposizione delle SS.LL., quale punto di contatto per ogni utile contributo e supporto si rendesse necessario.

In particolare, si vorrà assicurare la reciproca interlocuzione soprattutto nell'eventualità di situazioni di rilievo sotto il profilo disciplinare ovvero di gestione delle assenze, per le correlate possibili conseguenze di espulsione o dimissione dal corso, in linea con le previsioni normative vigenti⁶.

Con riguardo alle assenze si sottolinea che, per espressa previsione normativa quelle connesse al COVID non sono computate nel limite massimo consentito⁷.

4. RELAZIONE FINALE.

Come detto, al termine del periodo di applicazione pratica deve essere redatta, per ciascun agente in prova, una relazione⁸ finale, per esprimere il giudizio "favorevole" o "non favorevole".

Nella stessa si dovrà fare espresso riferimento agli ambiti e settori di impiego, al senso di responsabilità, all'impegno e all'affidabilità dimostrati, alla conoscenza delle attribuzioni e alle capacità professionali espresse, ai risultati conseguiti, alle qualità personali e relazionali e al comportamento tenuto in relazione ai doveri generali e particolari previsti dal "Regolamento di Servizio".

In particolare, in caso di "relazione non favorevole", tenuto conto dei riverberi sotto il profilo ordinamentale connessi all'immissione in ruolo, è indispensabile che il giudizio espresso sia esaustivamente e dettagliatamente motivato, con espressi richiami alle risultanze in atti. Come prima detto, in tale ipotesi, l'agente in prova è ammesso a ripetere il periodo di applicazione pratica - con formale provvedimento e per una sola volta. Qualora il giudizio sfavorevole sia rinnovato l'agente in prova è dimesso dal corso con cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione.

Sul punto, si sottolinea che i provvedimenti di dimissione (anche a domanda dell'interessato) e di espulsione dal corso sono adottati su proposta del Direttore della scuola, con provvedimento del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza⁹ e che per tali casistiche è indispensabile ogni utile preventiva interlocuzione con la Direzione della scuola che ha curato la formazione nel primo semestre di corso.

⁶ Artt. -6-bis, commi 5 e 6 e 6-ter, comma 1 lett. b), commi 3 e 4, d.P.R. 24 aprile 1982, nr.335.

⁷ ex art. 2-bis, comma 4, D.L. 198/2022 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023.

⁸ Art. 6-bis, comma 5, d.P.R. 24 aprile 1982, nr.335.

⁹ Art. 6-ter d.P.R. 335/1982



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

5. ASPETTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI.

Nell'allegata scheda (**all.to 3**) sono disponibili informazioni di dettaglio utili per la corretta gestione degli agenti in prova sotto il profilo giuridico-amministrativo ed indicati gli adempimenti da osservare, nonché forniti, per ogni utile interlocuzione, i punti di contatto di questo Ispettorato e delle scuole interessate.

Si evidenzia che fino alla conclusione del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova sono frequentatori di corso e, pertanto, deve essere assicurata la fruizione dell'alloggio ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 782/85 e del vitto secondo le vigenti disposizioni.

La presente circolare e i relativi allegati sono pubblicati sul portale *DOPPIAVELA* alla sezione: *PROFESSIONE*→*FORMAZIONE*→*CORSI*→*CORSI BASE*.

IL DIRETTORE
Territoriale

PRONTUARIO RIFERIMENTI NORMATIVI CORSI DI FORMAZIONE PER ALLIEVI AGENTI

D.P.R. 335 /82	Ordinamento del personale che espleta funzioni di polizia
D.P.R. 335/82 art. 6 bis	Corsi di formazione per allievi agenti
D.P.R. 335/82 art. 6 ter	Dimissioni dai corsi
d.l. 198/22 art. 2 bis co.4 convertito con modificazioni dalla L.14/23	Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ---> Proroga dei meccanismi di semplificazione per lo svolgimento di procedure assunzionali e di corsi di formazione
d.lgs.172/2019 art. 3 co.1 lett. c) punto 2	Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ---> Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato
D.C.P. n. 31458 datato 9 dicembre 2024	Decreto istitutivo del corso - con particolare riferimento all'art. 14 (periodo di applicazione pratica)
D.M. 9 settembre 2022 n. 168	Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alle carriere dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale
D.M. 9 marzo 1983	Regolamento degli Istituti di Istruzione



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

6. La pubblicazione della graduatoria finale di merito ha valore di notifica per tutti gli allievi interessati.

Art. 14

(Periodo di applicazione pratica)

1. Il periodo di applicazione pratica si svolge dal 24 giugno al 17 ottobre 2025 presso gli uffici e reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ove gli agenti in prova sono assegnati.
2. Qualora esigenze logistiche, organizzative o di carattere sanitario non consentano la presentazione ai reparti nella data prevista per l'inizio del periodo di applicazione pratica, fino alla diversa data individuata per la presentazione agli uffici di assegnazione gli agenti in prova proseguono l'attività formativa, con le modalità individuate dall'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, fermo restando che ad ognuno è riconosciuta la medesima anzianità di sede alla data del 24 giugno 2025.
3. Gli agenti in prova, durante il periodo di applicazione pratica devono espletare le attività connesse alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti, in relazione alle esigenze di servizio del reparto o dell'ufficio di assegnazione, sotto la responsabilità e la guida di un superiore gerarchico.
4. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, ferma restando la tipicità dei diversi ambiti di impiego, gli agenti in prova non possono mai operare isolati, ma sono costantemente affiancati da personale esperto, dotato di comprovate capacità professionali, qualità personali e adeguata spinta motivazionale.
5. I Direttori delle Scuole, ai fini della gestione della posizione amministrativa degli agenti in prova, inviano ai reparti e uffici le informazioni risultanti dal fascicolo personale degli stessi.
6. Fatti salvi i parametri di cui al comma 2 del precedente articolo 7, il Dirigente del reparto o ufficio presso cui si svolge il periodo di applicazione pratica, al termine dello stesso, redige, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dal superiore gerarchico incaricato dell'affiancamento, una relazione nella quale illustra l'impegno, il comportamento tenuto ed i risultati conseguiti dall'agente in prova, nonché le capacità professionali dallo stesso evidenziate. In caso di relazione non favorevole, sono indicate dettagliatamente le motivazioni sia con riferimento alle indicazioni fornite e agli stimoli offerti all'agente in prova per conseguire risultati positivi, che in relazione ai parametri di cui al citato articolo 7.
7. La relazione di cui al comma 6 è trasmessa, senza ritardo, alla Scuola di riferimento degli agenti in prova.
8. Nell'ipotesi di relazione "non favorevole", gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica e, in caso di ulteriore esito "non favorevole", sono dimessi dal corso.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

ADEMPIMENTI

A) PER I REPARTI DI ASSEGNAZIONE.

trasmissione, a mezzo “Posta Elettronica Certificata” - **alla Scuola di provenienza**

- entro il **3 ottobre 2025** degli elenchi con le seguenti informazioni, che rivestono carattere di urgenza:
 - a) agenti in prova che abbiano riportato un **giudizio “non favorevole”, completo delle relative relazioni**;
 - b) agenti in prova che abbiano superato i limiti di assenza (ove sussistenti);
 - c) agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione (ove presenti).
- entro il **13 ottobre 2025**, elenco degli agenti in prova, comprensivo del PERID, corredato dalle rispettive relazioni “favorevoli” o “non favorevoli”.

Sul punto si sottolinea che, qualora intervengano fatti degni di rilievo che possano inficiare il giudizio già comunicato, si dovranno assumere tempestivi contatti con la Direzione della Scuola di riferimento, per concordare le procedure da adottare.

B) PER LE SCUOLE DI RIFERIMENTO.

- aggiornare il sistema di gestione del personale “PS-Personale” con particolare riferimento ai giorni di congedo ordinario e dei permessi *ex l. 937/77* maturati, tenendo conto anche delle posizioni di coloro che hanno svolto servizio in altri Corpi di polizia e/o nelle Forze armate.
- **segnalare ai rispettivi reparti di assegnazione l'avvenuta rideterminazione del numero massimo di assenze consentite per coloro che sono stati avviati alla frequenza del corso successivamente alla data del suo inizio come previsto dall'art. 4 del decreto istitutivo del corso.¹**
- **comunicare al Servizio sovrintendenti assistenti ed agenti della Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale i nominativi degli agenti in prova provenienti da altre Amministrazioni che fruiscono di aspettativa speciale e procedere alle necessarie comunicazioni agli enti interessati ai fini dell'interruzione della stessa all'atto dell'immissione in ruolo;**

¹ Al riguardo si richiamano le posizioni degli agenti in prova di cui alla nota prot. 588, datata 22.1.25, della S.A.A. di Trieste.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ISPettorato DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

- rendere edotto ciascun agente in prova del contenuto della presente circolare, comunicando che la stessa sarà pubblicata sul portale DOPPIAVELA;
- fornire ogni utile contributo durante il periodo di applicazione pratica agli uffici e reparti di assegnazione, sensibilizzando il personale dipendente alla massima collaborazione, al fine di assicurare unità di indirizzo all'attività gestionale dei frequentatori del corso;
- **avviare tempestivamente le procedure di dimissioni dal corso** sulla base delle informazioni trasmesse dall'ufficio/reparto di assegnazione, **interessando direttamente la Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e questo Ispettorato per conoscenza**;
- **inviare tempestivamente** le relazioni con giudizio “non favorevole” **alla Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ed a questo Ispettorato per conoscenza**, al fine della predisposizione del relativo provvedimento finalizzato alla “**ripetizione**” del periodo di applicazione pratica;
- **sensibilizzare attraverso contatti diretti, in prossimità delle scadenze sopracitate, gli uffici e reparti di assegnazione allo scopo di evitare eventuali ritardi nell'invio delle notizie richieste**;
- **inviare, entro e non oltre il 15 ottobre 2025**, a questo Ispettorato – Servizio scuole e corsi - un elenco **numerato** con i nominativi degli agenti in prova **comprensivo del PERID**, riportante per ognuno il giudizio ricevuto (“favorevole” o “non favorevole”) ed ogni altra eventuale informazione ritenuta utile.

C) GESTIONE GIURIDICO – AMMINISTRATIVA.

c.1) **STATUS GIURIDICO**

Gli agenti in prova sono equiparati al personale in servizio, pertanto, sono destinatari dei medesimi diritti e doveri del personale in ruolo. Nei loro confronti trovano applicazione le disposizioni pattizie previste per il personale in ruolo.

c.2) **ASSENZE**

Durante il periodo di applicazione pratica gli agenti in prova potranno fruire di periodi di assenza dal servizio (congedo ordinario, congedo straordinario, legge 104/92, ecc.) secondo le vigenti disposizioni.

Tali periodi sono considerati quali “assenza dal corso” e come tali dovranno essere computati ai fini del raggiungimento del limite massimo di assenze consentite che, come disciplinato all’art. 6-ter del d.P.R. 335/82 e ss.mm., in relazione all’art. 260 decreto-legge 34/2020², sono fissati in 50 giorni (elevabile a

² Il decreto-legge 29 dicembre 2022, nr. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, nr. 14, all’articolo 2-bis prevede che: “[...] corsi di formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

75 giorni, nel caso di assenza determinata da infermità contratta durante il corso).

Al riguardo nel richiamare la previsione di cui all'art. 7-*sexies* del decreto legislativo 27 dicembre 2019, nr. 172, come disciplinato anche dal decreto istitutivo del corso, **si rammenta che i sopracitati limiti, per coloro che sono stati avviati alla frequenza del corso successivamente alla data di inizio, sono proporzionalmente ridefiniti.**

Gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre **30 giorni** sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica successivamente ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Si dovrà, quindi, mantenendo stretti contatti con le Scuole di provenienza, monitorare con la massima attenzione il totale delle assenze - tenendo conto del dato che le strutture formative avranno fornito al termine del periodo residenziale - cui andranno sommate le assenze effettuate durante il periodo di applicazione pratica.

Non concorrono nel computo dei giorni di assenza quelli determinati dalle richieste di testimonianza disposte dall'Autorità Giudiziaria, nonché le giornate di assenza effettuate per motivi comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19³ (quest'ultime a far data dal 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore della legge 14/2023, sino al 31 dicembre 2026).

c.3) RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO.

Al riguardo nel richiamare i contenuti della circolare del 15 marzo 1990, si rappresenta che agli agenti in prova sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio per recarsi all'Ufficio/Reparto di prima assegnazione, ai sensi dell'art. 29, L. 836/1973.

conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, possono svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. [...] Il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, può con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi."

³ Art. 2-bis, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2022, nr. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, nr. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative" per il quale è consentito fino al 31 dicembre 2026 che i corsi di formazione possano svolgersi secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, nr. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, nr. 77.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

D) RELAZIONE CONCLUSIVA.

Qualora si riscontrino casi di aggregazioni per motivi di servizio presso altri uffici e reparti dell'Amministrazione ovvero di "assegnazione temporanea" ai sensi dell'art 7 del d.P.R. 254/99 o ad altro titolo, la relazione dovrà tenere conto anche del parere in merito formulato dal Dirigente degli uffici e reparti ove gli agenti in prova sono stati impiegati.

E) DIMISSIONE ED ESPULSIONE DAL CORSO.

Si sottolinea che, fino al termine del periodo di applicazione pratica, i **provvedimenti di dimissione e di espulsione** dal corso sono adottati con decreto dipartimentale, **su proposta del Direttore della Scuola di riferimento.**

Pertanto, qualora si verificassero i casi comportanti l'adozione di tali provvedimenti (ad esempio dimissioni a domanda, per maternità o superamento del limite massimo di assenze, per sopravvenuta verifica di inidoneità al servizio di polizia a giudizio delle competenti commissioni, ovvero di espulsione per motivi disciplinari, ecc.) si provvederà a notificare tempestivamente la Direzione della struttura formativa di riferimento che provvederà ai seguenti di specifica competenza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO

RECAPITI UTILI

- **ISPETTORATO DELLE SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO**
Servizio Scuole e Corsi – Corsi di 1° Livello: 06/46572390; 06/46572529; 06/46572626;
dipps036.0200@pecps.interno.it
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI ALESSANDRIA**
Centralino: 0131/314211
Ufficio Corsi: 0131/314256
dipps703.0000@pecps.poliziadistato.it
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI PESCHIERA DEL GARDA**
Centralino: 045/6445311
Ufficio Corsi: 045/6445307
dipps708.0000@pecps.poliziadistato.it
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI PIACENZA**
Centralino: 0523/307211
Ufficio Corsi: 0523/307218
dipps709.0000@pecps.poliziadistato.it
- **SCUOLA ALLIEVI AGENTI DI TRIESTE**
Centralino: 040/3599111
Ufficio Corsi: 040/3599400
dipps713.0000@pecps.poliziadistato.it